



CITTÀ DI MINTURNO

Medaglia d'Oro al Merito Civile

PROVINCIA DI LATINA

Servizio n. 1 Amministrativo

Ufficio Affari Sociali

**Regolamento Comunale
per la disciplina della concessione
di sovvenzioni, contributi, sussidi finanziari
e l'attribuzione di vantaggi economici**

Approvato

con la Deliberazione del Commissario Straordinario

n. 29 del 17.06.2016

adottata con i poteri del Consiglio Comunale

previsti dall'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000

S O M M A R I O

Articolo	Argomento
	CAPO I - NORME GENERALI
1	Oggetto del Regolamento
2	Definizioni
3	Commissioni consultive
	CAPO II - CONCESSIONE DI SOVVENZIONI
4	Soggetti beneficiari delle sovvenzioni
5	Scopo delle sovvenzioni
6	Carattere delle sovvenzioni
7	Procedura per l'assegnazione delle sovvenzioni
8	Somministrazione delle sovvenzioni
	CAPO III - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
9	Soggetti beneficiari dei contributi
10	Scopo dei contributi
11	Carattere dei contributi
12	Procedura per l'assegnazione dei contributi
13	Erogazione dei contributi
	CAPO IV - CONCESSIONE DI SUSSIDI E DI AUSILI FINANZIARI
14	Finalità della concessione di sussidi e di ausili finanziari
15	Soggetti beneficiari dei sussidi e degli ausili finanziari - Limiti
16	Procedura per l'assegnazione dei sussidi
17	Soccorsi urgenti
18	Ausili finanziari
19	Documentazione da presentare al Comune
20	Contributi straordinari
21	Contributi socio-assistenziali a progetto ed attività socialmente utili
22	Definizione di nucleo familiare
23	Agevolazioni tariffarie per servizi socio-educativi
24	Esoneri
25	Assistenza economica a famiglie affidatarie e/o collocatarie
26	Richiesta di prestazione assistenziale
27	Parametri economici
	CAPO V - INTERVENTI PER RICOVERI DI PERSONE IN CONDIZIONE DI BISOGNO
28	Interventi in caso di necessità
29	Aventi diritto
30	Integrazione retta per anziani/inabili in RSA e Centri Riabilitativi
31	Motivi di esclusione
32	Tipologia e modalità di intervento
33	Affidamento di minori in Comunità/Istituti - Parametri di riferimento

	CAPO VI - ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI
34	Soggetti beneficiari di vantaggi economici
35	Scopo della concessione di vantaggi economici
36	Natura del vantaggio economico
37	Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo
	CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI
38	Termini per la conclusione dei procedimenti
39	Interventi per conto dello Stato, di altri enti o di privati
40	Leggi ed atti regolamentari
41	Pubblicità del Regolamento
42	Entrata in vigore

Premessa

Le disposizioni del presente Regolamento si conformano ai principi contenuti nella Costituzione, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e si ricollegano alle specifiche funzioni indicate dalla Legge 8 novembre 2000 n. 328 ("Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali") e dalla Legge Regionale 9 settembre 1996 n. 38 ("*Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio*").

In particolare, la Legge n. 328/2000 intende assicurare alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, finalizzato a garantire la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione ed i diritti di cittadinanza, a prevenire, ad eliminare o a ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con i principi fondamentali della Costituzione (artt. 2, 3 e 38).

CAPO I NORME GENERALI

ART. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina gli interventi a carattere socio-economico finalizzati al contrasto della povertà e del disagio sociale ed, in particolare, i criteri e le modalità

- per la concessione di:
 - a) sovvenzioni;
 - b) contributi;
 - c) sussidi ed ausili finanziari;
- per l'attribuzione di:
 - d) vantaggi economici, di qualunque genere a persone e ad Enti pubblici e privati.

L'assistenza economica si prefigge, nel rispetto della persona e della sua dignità, di favorire il superamento di situazioni di bisogno, il contrasto dell'esclusione sociale e l'opportunità di autorealizzazione delle persone economicamente e socialmente più deboli, oltre che di stimolare l'autosufficienza ed evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

Il sistema di erogazione, i comportamenti dei soggetti erogatori e degli operatori si uniformano a principi di universalità, equità ed imparzialità.

Il ricorso alle prestazioni di carattere economico deve essere limitato ai casi in cui non sia possibile o risulti inopportuna l'utilizzazione di altre tipologie d'intervento socio-assistenziale.

ART. 2 - Definizioni

Ai soli fini dell'applicazione del presente Regolamento,

- a) per *concessione di sovvenzioni* si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca, aventi rilevante entità;
- b) per *concessione di contributi*, si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi, ecc.;
- c) Per *concessione di sussidi e di ausili finanziari* si intende l'erogazione di adeguati interventi di carattere economico, tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino, così come enunciato dall'art. 38 della Costituzione.

In particolare, si intende:

- per *sussidio* un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;
 - per *ausilio finanziario* un intervento con carattere eccezionale, atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona, dovuto a cause straordinarie;
- d) per *attribuzioni di vantaggi economici* la fruizione di un bene di proprietà dell'Ente o di un servizio (trasporto, mensa, ecc.) senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le collaborazioni ed i patrocini senza concessione di denaro.

ART. 3 - Commissioni consultive

Sulle questioni inerenti al presente Regolamento, dovranno essere consultate:

- a) la Commissione Consiliare Affari Sociali, in relazione alla concessione di sussidi e di ausili finanziari;
- b) la Commissione Consiliare Bilancio, Programmazione e Risorse Umane-Personale per le concessioni di cui alle lettere a), b), e d) dell'art. 1.

CAPO II CONCESSIONE DI SOVVENZIONI

ART. 4 - Soggetti beneficiari delle sovvenzioni

- 1) Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente capo, come definite dal precedente art. 2, comma 1, lettera a):
 - a) le persone fisiche;
 - b) le persone giuridiche;
 - c) le associazioni, i gruppi, i comitati non aventi personalità giuridica, la cui attività oggetto della sovvenzione abbia, per la popolazione amministrata, rilevante importanza sociale.
- 2) Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata l'inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della normativa che sostiene la lotta alla delinquenza mafiosa, in particolare la Legge 31 maggio 1965 n. 575 ("Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniera") e la Legge 13 settembre 1982 n. 646 ("Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575").

ART. 5 - Scopo delle sovvenzioni

- 1. Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse.

2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati, come, ad esempio, nella lotta alla tossicodipendenza, nell'assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap ecc., eventualmente aventi sede fuori comune, purché tali progetti interessino direttamente la popolazione amministrata.

ART. 6 - Carattere delle sovvenzioni

1. Le sovvenzioni di cui al presente capo possono avere carattere:
 - a) *straordinario*: quando sono oggetto di un solo intervento, che si esaurisce con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire un impegno per gli esercizi finanziari futuri dell'Ente;
 - b) *continuativo*: quando sono oggetto di una convenzione costituente un impegno anche per gli esercizi finanziari futuri.
2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) sono disposte dal Consiglio Comunale, in quanto costituiscono un impegno per più esercizi finanziari.

ART. 7 - Procedura per l'assegnazione delle sovvenzioni

1. Gli interventi potranno essere assegnati solo a seguito di presentazione di una domanda motivata e documentata.
Per consentire la razionalizzazione degli interventi l'istanza dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12,00 del giorno 1° agosto dell'anno che precede quello a cui la richiesta si riferisce.
2. Dalla domanda dovranno chiaramente risultare:
 - l'oggetto dell'iniziativa;
 - il grado di coinvolgimento dei cittadini;
 - il costo complessivo e la somma da finanziare;
 - l'indicazione degli altri Enti pubblici, economici, a cui sia stata inoltrata un'analoga richiesta;
 - l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.
3. L'assegnazione degli interventi sarà fatta con una Deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale, su proposta della Commissione di cui al precedente articolo 3.
4. Nella stessa Deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

ART. 8 - Somministrazione delle sovvenzioni

1. Tutte le sovvenzioni saranno somministrate in esecuzione di un'apposita Deliberazione della Giunta Comunale, a seguito di presentazione di specifica richiesta degli interessati.
2. Oltre all'istanza di somministrazione, di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni utile dimostrazione della piena osservanza dei termini proposti con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione della sovvenzione, nonché dei risultati conseguiti.
3. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.
4. Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2, la sovvenzione potrà essere proporzionalmente ridotta e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la Deliberazione inerente alla concessione del beneficio.
5. La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, in riferimento alla sovvenzione accordata, acconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.

CAPO III **CONCESSIONE DI CONTRIBUTI**

ART. 9 - Soggetti beneficiari dei contributi

- 1) Possono beneficiare dei contributi di cui al presente capo, come definiti dal precedente art. 2, comma 1, lettera b):
 - a) le persone fisiche;
 - b) le persone giuridiche;
 - c) le associazioni, i gruppi, i comitati non aventi personalità giuridica, che svolgono attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico-sociale ed al bene sociale della comunità amministrata.
- 2) Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale dovrà essere attestata l'inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi, ai sensi della normativa che sostiene la lotta alla delinquenza mafiosa, indicata nell'art. 4.

ART. 10 - Scopo dei contributi

1. La concessione di contributi è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.
2. Gli interventi di cui al presente capo comprendono anche attività ed iniziative che il Comune realizza, mediante convenzioni, attraverso Enti, Associazioni, Comitati o privati, come, ad esempio, nella prevenzione e nella cura della tossicodipendenza, nei servizi sociali per agli anziani, negli interventi a favore dei portatori di handicap. Le iniziative possono prescindere dalla territorialità del soggetto beneficiario, purché, comunque, interessino la popolazione residente nel Comune.

ART. 11 - Carattere dei contributi

1. Le concessioni di contributi di cui al presente capo possono avere carattere:
 - a) *straordinario*: in caso di intervento "una tantum", teso a sanare situazioni eccezionali;
 - b) *continuativo*: in caso di interventi a tempo determinato o temporaneo, oggetto di convenzione tra il Comune ed il soggetto beneficiario, interessanti, comunque, più esercizi finanziari futuri.
2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) sono disposte dal Consiglio Comunale, in quanto costituiscono un impegno per più esercizi finanziari.

ART. 12 - Procedura per l'assegnazione dei contributi

1. Gli interventi potranno essere definiti solo previa presentazione di una specifica domanda motivata e corredata della necessaria documentazione. Per consentire la razionalizzazione degli interventi la domanda dovrà pervenire al protocollo generale del Comune entro le ore 12,00 del giorno 1° agosto dell'anno che precede quello a cui la richiesta si riferisce.
2. La domanda dovrà indicare:
 - l'attività a cui la richiesta si riferisce;
 - il grado di coinvolgimento dei cittadini;
 - il costo complessivo e la somma da finanziare;
 - l'indicazione degli altri Enti pubblici, economici, a cui sia stata fatta analoga richiesta;
 - l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.
3. L'assegnazione degli interventi sarà fatta con una Deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale, su proposta della Commissione di cui al precedente articolo 3.
4. Nella stessa Deliberazione dovranno essere individuati i criteri di assegnazione ed evidenziati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

ART. 13 - Erogazione dei contributi

1. Tutti i contributi saranno erogati previa adozione di un'apposita Deliberazione della Giunta Comunale, a seguito di presentazione di specifica richiesta degli interessati.
2. Oltre alla richiesta di erogazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni atto utile a dimostrare la piena osservanza dei criteri e delle modalità proposte con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione del contributo, nonché dei risultati conseguiti.

3. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.
4. Nel caso risultino non pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2, il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la Deliberazione di concessione.
5. La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, in relazione alla somma programmata, acconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.

CAPO IV

CONCESSIONE DI SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI

ART. 14 - Finalità della concessione di sussidi ed ausili finanziari

1. Con gli interventi di cui al presente capo, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera c), l'Amministrazione Comunale intende evitare di dare una risposta frammentaria, meramente assistenziale, alle situazioni di indigenza o a casi contingenti.
2. Ogni intervento, pertanto, dovrà avere dimensioni tali da concorrere concretamente al superamento di precarie situazioni.
3. La stessa disciplina sarà osservata nell'esercizio delle funzioni attribuite dall'articolo 19 della Legge n. 328/2000 ("Legge - quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"), la quale affida ai Comuni, che concorrono alla programmazione regionale, la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale.

ART. 15 - Soggetti beneficiari dei sussidi e degli ausili finanziari - Limiti

1. Possono usufruire dei sussidi e degli ausili finanziari, come definiti nel precedente articolo 2, comma 1, lettera c):
 - a) le persone fisiche residenti nel Comune di Minturno;
 - b) le persone non residenti in questo comune, in transito;
 - c) gli stranieri e gli apolidi.
2. L'esame delle domande per ottenere sussidi ed ausili finanziari di cui alla lettera a) dovrà essere preceduto dalla convocazione delle persone obbligate agli alimenti di cui all'art. 433 del Codice Civile. Della convocazione dovrà essere redatto apposito verbale.
3. Le persone di cui alle precedenti lettere b) e c) del comma 1, dovranno essere identificate, nelle forme di legge, dal Comando di Polizia Municipale.

ART. 16 - Procedura per l'assegnazione dei sussidi

1. Sono destinatari di prestazioni di assistenza economica le persone e le famiglie che:
 - a) risiedono nel Comune;

- b) non abbiano parenti tenuti per legge alla corresponsione degli alimenti e in grado di poterli prestare (con riferimento soprattutto ad inabili e ad anziani);
- c) versino in condizioni economiche tali che non consentono loro di soddisfare i bisogni fondamentali di vita, oppure in situazione di disagio in relazione a bisogni economici di natura particolare;

Non sarà concesso l'intervento economico a chi possiede immobili (ad eccezione dell'appartamento in cui abita), indipendentemente dal reddito percepito.

L'assistenza economica è uno dei servizi di base, le cui prestazioni erogate sono commisurate alle esigenze fondamentali naturali ed impreviste di tutti i cittadini.

2. L'assistenza economica si articola in:

- ordinaria, con funzione di integrazione del reddito stabilmente o temporaneamente al livello minimo;
- straordinaria, come risposta ad un bisogno con caratteristiche di eccezionalità ed unicità.

3. L'accesso alle prestazioni di carattere economico è consentito per garantire a tutti un livello minimo di assistenza, atto ad assicurare la soddisfazione dei bisogni primari individuali e familiari, ed è perciò limitato ai soggetti singoli ed ai nuclei familiari in stato di reale bisogno.

4. Lo stato di bisogno sarà determinato dall'attestazione ISEE rilasciata dall'ufficio competente previsto dalla normativa vigente, su richiesta del cittadino, ed avrà una validità di un anno per il singolo richiedente e per tutto il nucleo familiare .

Oltre al valore ISEE, saranno prese in considerazione le seguenti situazioni: familiare, sociale e sanitaria.

5. La concessione dei sussidi economici previsti dal presente Regolamento verrà gestita da una Commissione dell'Ente, formata dal Responsabile del Servizio Affari Sociali (o da un suo delegato), da un Assistente Sociale (Responsabile del Procedimento) e da un istruttore amministrativo o contabile, entrambi in servizio presso la struttura comunale.

L'attività di assistenza economica risulta articolata nei seguenti aspetti tecnici ed amministrativi:

- accertamento;
- valutazione e proposta;
- conclusione del procedimento.

6. Al personale amministrativo/contabile spetta l'esecuzione dell'istruttoria e degli accertamenti di carattere amministrativo (con il supporto del Comando della Polizia Municipale). All'Assistente Sociale (Responsabile del Procedimento) competono le funzioni valutative e propositive.

7. La Commissione dell'Ente esprime il suo parere in relazione alla concessione dei sussidi economici, provvede alla redazione della graduatoria e alla predisposizione degli atti amministrativi.

8. I provvedimenti di concessione dei contributi economici vengono adottati dal Responsabile del Servizio Affari Sociali, sulla base delle indicazioni programmatiche del Piano Economico di Gestione, previo parere della predetta Commissione. In

relazione a casi straordinari ed urgenti, provvedimenti specifici ed indifferibili possono essere assunti dal Responsabile del Servizio, con la consulenza dell'Assistente Sociale (Responsabile del Procedimento).

9. Il personale del Servizio Affari Sociali è tenuto a trasmettere all'Assistente Sociale (Responsabile del Procedimento), individuato quale referente dei dati statistici, il numero delle istanze pervenute ed istruite.

10. In merito all'assistenza economica ordinaria, la Commissione di cui al punto n. 8 esaminerà, con cadenza trimestrale, le domande presentate all'Ente.

11. Sarà data ampia diffusione ad ogni avviso, al fine di garantire la massima trasparenza dell'attività amministrativa.

12. Per quanto riguarda tutti gli altri interventi (situazioni di emergenza, disagio improvviso, ecc.) le domande potranno essere presentate all'Ufficio Protocollo in ogni periodo dell'anno.

ART. 17 - Soccorsi urgenti

Non potranno essere negati i soccorsi urgenti, qualora il Bilancio comunale disponga di mezzi finanziari necessari, nei casi in cui il richiedente o il destinatario dell'intervento non sia residente (profugo, nomade, ecc.) o in situazioni straordinarie (ad esempio, procedura di pignoramento, sfratto per morosità o perdita di lavoro, ecc.).

ART. 18 - Ausili finanziari

Nelle competenze del Comune rientrano i seguenti interventi:

- Prestazioni economiche relative ai bisogni fondamentali di vita (sussidio mensile);
- Prestazioni economiche specifiche, relative a particolari, eccezionali circostanze di vita (sussidio straordinario);
- Contributo socio-assistenziale a progetto;
- Assistenza abitativa;
- Contributo economico per minori ospiti in servizi residenziali;
- Contributo economico per anziani ospiti in servizi residenziali;
- Assistenza economica scolastica;
- Assistenza economica per la frequenza dell'Asilo nido comunale di Scauri vecchia;
- Assistenza economica per il pagamento di tributi comunali correnti e/o pregressi;
- Assistenza economica sanitaria e per visite specialistiche;
- Contributi ai minori in stato di bisogno (assistenza agli orfani, ai figli riconosciuti da un solo genitore, ai nuclei familiari monoparentali con minori);
- Assistenza economica a famiglie affidatarie e/o collocatarie;
- Prestazioni di aiuto in forma di informazione, consigli, supporto nell'espletamento di pratiche, nella compilazione di moduli;

Le prestazioni economiche devono contribuire a soddisfare i bisogni fondamentali, nell'obiettivo di favorire il superamento delle condizioni che danno occasione all'assistenza.

Si considerano bisogni fondamentali di vita quelli relativi all'alimentazione, all'abbigliamento, all'igiene e alla salute della persona e della casa, all'affitto ed al riscaldamento.

Le prestazioni economiche specifiche (straordinarie) possono essere erogate al fine di contribuire a soddisfare, in particolari circostanze della vita, bisogni che determinano una situazione di emergenza, individuale o familiare, che esuli dal bisogno di base. Tali prestazioni possono essere erogate a cittadini che già godono di benefici della prestazione economica sopra citata, purché siano riferibili a bisogni diversi da quelli primari.

Riguardo alla *concessione di contributi*, di cui all'art. 2, potrà essere erogata in denaro o con altre forme a giudizio della Commissione Consiliare, prevista dall'art. 3.

Eventuali prestazioni economiche continuative verranno assicurate compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili in Bilancio, tenendo presente la casistica in carico.

Le prestazioni economiche specifiche sono concesse "una tantum" ed erogate in un'unica soluzione.

ART. 19 - Documentazione da presentare al Comune

Alla richiesta di prestazioni dovrà essere allegata, a riprova delle dichiarazioni rese nell'apposito modulo, ogni documentazione ritenuta utile o sollecitata dall'ufficio competente, al fine di chiarire la natura, l'origine e l'entità del bisogno.

In particolare, occorre produrre:

- stato di famiglia per le persone sole (emesso con data antecedente di almeno 3 mesi rispetto a quella di presentazione della domanda);
- fotocopia busta paga;
- fotocopia del certificato di pensione dell'anno antecedente alla data di presentazione della domanda (INPS - Invalidità Civile - Indennità di Accompagnamento - Pensione di Guerra - Vitalizio dello Stato);
- certificato di disoccupazione;
- atto notorio;
- fotocopia dell'ultima ricevuta di pagamento del canone di affitto;
- fotocopia di n. 3 fatture per ogni tipologia di utenza (acqua, energia elettrica, gas);
- fotocopia del mod. 201, 740 o 101, ecc;
- certificazioni mediche, sentenze di divorzio o di separazione legale, fogli di liquidazione, a seguito di licenziamento;
- per i detenuti, attestato di ricovero rilasciato dall'istituto di pena.

Per coloro che non sono in grado di documentare il reddito (lavoro autonomo, saltuario, domestici, ecc.), si considera comunque un reddito pro-capite di € 3.600,00 dal 2° adulto disoccupato in poi.

ART. 20 - Contributi straordinari

La concessione di contributi straordinari dovrà essere supportata da una relazione dell'Assistente Sociale del Comune. Essi saranno erogati solo una volta all'anno. L'importo sarà fissato in base alle risorse disponibili in Bilancio e verrà data precedenza al caso nei cui confronti l'intervento avrà carattere risolutivo.

L'attestazione Isee per accedere a tale intervento non dovrà superare la cifra di € 6.000,00. Nell'ipotesi di un bisogno a carattere eccezionale, la prestazione sarà determinata di volta in volta.

Per gli interventi economici sociali in favore di famiglie bisognose di detenuti e di ex detenuti vanno applicati i criteri già fissati per l'assistenza ai cittadini bisognosi. In tal caso l'intervento graverà sul fondo specifico, si baserà su un contributo assegnato al momento della carcerazione del padre famiglia o dell'evento luttuoso o della scarcerazione.

L'importo per tale intervento sarà fissato in base alle risorse disponibili in Bilancio, a favore di chi è senza reddito. Qualora la famiglia disponga di un reddito alternativo (prodotto da moglie o da figli adulti conviventi) non superiore a € 6.000,00, l'intervento sarà commisurato a tale situazione. Vengono assimilati agli ex detenuti i soggetti sottoposti a procedimento giudiziario e condannati con la condizionale, che risultino sospesi dalla retribuzione dal lavoro.

ART. 21 - Contributi socio-assistenziali a progetto ed attività socialmente utili

Per i contributi socio-assistenziali a progetto si rimanda allo specifico Regolamento, approvato con la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 13.11.2015, con l'unica variante contemplata nel presente Regolamento di stabilire le risorse destinate alle diverse tipologie di famiglia.

Pertanto, al fine di estendere l'intervento e di individuare in maniera sempre più capillare le persone in stato di bisogno, si ritiene di distribuire le risorse nel seguente modo:

50% nuclei monoparentali con minori;

20% nuclei familiari con disabili;

20% nuclei familiari numerosi;

10% nuclei familiari composti da una sola persona o più persone adulte.

Le finalità assistenziali di sostegno economico a soggetti in difficoltà possono essere conseguite dall'Amministrazione Comunale, in alternativa all'assistenza economica, anche attraverso l'erogazione di sussidi ai cittadini privi di un'occupazione, impegnando gli stessi in attività socialmente utili. Lo scopo precipuo è quello di promuovere e valorizzare la persona favorendo la sua integrazione nel tessuto sociale di

appartenenza, mediante l'impiego della stessa in attività socialmente utili alla collettività.

Le attività che l'Amministrazione comunale intende promuovere per evitare ogni forma di mero assistenzialismo sono volte a rimuovere situazioni di disagio socio-ambientale o dovute a motivi di ordine individuale, familiare, sociale, che impediscono l'armonico sviluppo della persona umana.

Possono accedere ai contributi socio-assistenziali a progetto tutti i cittadini residenti da almeno un anno nel Comune di Minturno, di ambo i sessi, privi di un'occupazione e in stato di bisogno, che non usufruiscono di altri servizi erogati dall'Ente, ma idonei allo svolgimento di un'attività, dal compimento del diciottesimo anno di età fino al raggiungimento dell'età pensionabile.

Per ogni nucleo familiare potrà essere avviato un solo componente, tenendo conto che il diritto/dovere alla prestazione ricade in primo luogo sul capofamiglia o, se questi è impossibilitato per gravi e documentati motivi, sul coniuge o su altro componente della famiglia avente la maggiore età.

Per i nuclei familiari che versano in particolare situazione di disagio, nonostante il capofamiglia sia in età pensionabile, può presentare istanza un altro componente, purché permangano i requisiti di reddito e di disoccupazione.

Fermo restando che il capofamiglia deve essere disoccupato per potere accedere al servizio, tenuto conto che tra il momento della richiesta e l'effettivo svolgimento della prestazione trascorrono alcuni mesi, se lo stesso, nel momento in cui deve essere avviato al servizio, è temporaneamente occupato o non è impiegato da non più di 60 giorni, verrà inserito dall'Ente nel turno successivo.

L'Ufficio Affari Sociali si riserva l'attivazione di ogni intervento consentito dalla legge e ritenuto necessario per il riscontro tra quanto dichiarato e la reale situazione dei componenti del nucleo familiare. A tal fine, potranno essere richiesti anche specifici accertamenti al Comando di Polizia Municipale, che interviene unicamente per quanto di competenza e su specifica richiesta del medesimo Ufficio. Il numero complessivo delle unità da utilizzare sarà quantificato, di volta in volta, sulla base della disponibilità finanziaria del Comune.

I soggetti ammessi all'espletamento delle attività, che non si presentino entro tre giorni dall'avvenuta comunicazione di ammissione al beneficio, saranno considerati a tutti gli effetti rinunciatari, con conseguente perdita del diritto acquisito.

La stessa perdita si registrerà, altresì, nei confronti di coloro che si assenteranno dal servizio per ingiustificati motivi. L'immotivato rifiuto dei beneficiari di essere impiegati nell'attività progettuale determinerà l'impossibilità di accedere a qualsiasi contributo economico erogato dal Comune per l'anno in cui si registra il diniego.

Il contributo socio-assistenziale a progetto verrà erogato in alternativa ed in sostituzione ad ogni altra forma di assistenza economica, fatta salva quella straordinaria per il verificarsi di situazioni improvvise ed eccezionali quali:

- a) condizioni patologiche particolarmente gravi, non coperte dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, interventi chirurgici di carattere eccezionale;
- b) perdita dell'alloggio a seguito di crollo, ordinanza di sgombero emessa dall'Autorità competente;

c) perdita per fatto delittuoso, abbandono o detenzione di un congiunto che garantisce il sostentamento reddituale della famiglia.

L'Ufficio Affari Sociali segnalerà eventuali, altri casi meritevoli, non contemplati nel presente Regolamento.

ART. 22 - Definizione di nucleo familiare

Poiché la famiglia è l'unità minima di produzione e di consumo nell'attuale realtà sociale e poiché i redditi dei singoli membri concorrono alla formazione di quello complessivo della famiglia stessa, acquista rilevanza la dimensione del nucleo familiare per determinare l'effettivo ammontare delle risorse a disposizione.

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221 ("Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate"), la determinazione del nucleo familiare del richiedente prestazioni sociali agevolate è definita come segue:

- a) ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
- b) fanno parte del nucleo del richiedente la prestazione sociale agevolata i soggetti componenti la famiglia anagrafica, come individuata ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 ("insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, o da vincoli affettivi, purché coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune");
- c) i soggetti a carico ai fini IRPEF fanno parte del nucleo familiare della persona richiedente la prestazione;
- d) i coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare;
- e) il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive;
- f) i coniugi non legalmente separati, seppur con residenza anagrafica diversa tra loro, fanno parte dello stesso nucleo familiare.

ART. 23 - Agevolazioni tariffarie per servizi socio-educativi

1. Tra le provvidenze socio-educative rientrano quei servizi istituiti in favore di determinate categorie di cittadini. Essi hanno lo scopo di coprire delle esigenze non strettamente assistenziali, ma anche di tipo educativo, come indicati dal presente Regolamento.

2. I servizi socio-educativi sono offerti, tramite appositi Avvisi pubblici, e richiedono la presentazione di una specifica domanda da parte degli interessati.

3. I cittadini ammessi a fruire del servizio interessato dovranno corrispondere una retta determinata annualmente dall'Amministrazione Comunale, sulla base dei costi di gestione.

4. I cittadini che si trovino in particolari condizioni di svantaggio, dovute ad indigenza, handicap o a problematiche familiari, possono usufruire di riduzioni delle tariffe tra il 50% ed il 100%.

5. L'entità dei costi dei servizi e i parametri di reddito da prendere in considerazione per le agevolazioni tariffarie saranno stabiliti dall'Amministrazione con apposita Deliberazione della Giunta Comunale.

6. Tutte le domande presentate al Comune dovranno essere corredate dalla documentazione ISEE, le cui soglie d'accesso sono quelle in vigore o modificate in futuro dalla Giunta Comunale.

Art. 24 Esoneri

Non sono previsti esoneri, totali o parziali, nei confronti di utenti in disagiate condizioni economiche e relativi a servizi scolastici (mensa e trasporto). Eventuali disposizioni di segno contrario saranno impartite dal competente Ufficio Pubblica Istruzione.

Art. 25 - Assistenza economica a famiglie affidatarie e/o collocatarie

L'assistenza economica rivolta alle famiglie affidatarie e/o collocatarie è un servizio volto a prevenire stati di abbandono del minore, allo scopo di garantire allo stesso le condizioni migliori per un adeguato sviluppo psicofisico, qualora la famiglia di origine non sia in grado di provvedere alla sua crescita ed alla sua educazione, nonostante i disposti interventi di aiuto e sostegno.

Per l'affidamento familiare può essere erogato un contributo economico agli affidatari e/o i collocatari. L'importo annuale del contributo viene stabilito in base alle risorse che la Regione invia all'Ente Capofila di Distretto e viene erogato alle famiglie affidatarie nella misura prevista dal Regolamento Distrettuale dell'Ambito Formia - Gaeta.

ART. 26 - Richiesta di prestazione assistenziale

Qualsiasi richiesta di prestazione assistenziale dovrà essere presentata per iscritto sui moduli predisposti dall'Ufficio Affari Sociali del Comune, debitamente firmata dal richiedente.

ART. 27 - Parametri economici

Si provvederà annualmente all'aggiornamento degli importi pensionistici che determinano i parametri di riferimento per l'accesso all'assistenza.

CAPO V

INTERVENTI PER RICOVERI DI PERSONE IN CONDIZIONI DI BISOGNO

ART. 28 - Interventi in caso di necessità

Il Comune interviene nei casi in cui sia necessario il ricovero di soggetti in condizioni di bisogno in case di riposo, convitti, istituti, comunità, R.S.A. (Residenze Sanitarie Assistenziali), mediante il pagamento totale ovvero l'integrazione delle relative rette.

ART. 29 - Aventi diritto

Hanno diritto a fruire dell'intervento del Comune:

- a) i soggetti in stato di bisogno (in particolare, anziani, disabili, minori) il cui reddito familiare accertato non consente il pagamento totale o parziale delle rette di ricovero;
- b) i minori oggetto di un provvedimento da parte del Tribunale per i Minorenni;
- c) le famiglie affidatarie di minori.

ART. 30- Integrazione retta per anziani/inabili in R.S.A. e Centri Riabilitativi

Riguardo al concorso degli utenti agli oneri connessi al ricovero presso le Residenze Sanitarie Assistenziali, sono applicate le disposizioni fissate dalla Regione Lazio con D.G.R. n. 98 del 20/02/2007 ed, in particolare, nella Tabella 5 .

Il Comune, come previsto dalla suddetta Deliberazione regionale, concorrerà al pagamento della retta per i soli utenti in possesso di reddito annuale ISEE pari ad un importo non superiore a € 13.000,00, qualora gli stessi con proprio reddito, calcolato secondo le direttive regionali (allegato 5), non siano in grado di contribuire in tutto o in parte, al pagamento della retta stabilita.

L'intervento economico è versato dal Comune direttamente a favore della struttura residenziale ospitante, previa adozione di Determine di impegno e di liquidazione (suffragate dalla presentazione di specifica fattura da parte della struttura).

ART. 31 - Motivi di esclusione

Sono esclusi dal beneficio:

- i soggetti il cui reddito accertato sia idoneo a consentire il pagamento delle rette di ricovero ovvero quando esistano altre persone obbligate al mantenimento dell'interessato, il cui reddito sia sufficiente ad assicurare la prestazione economica in oggetto;
- i soggetti residenti nel Comune di Minturno da meno di 24 mesi;
- i soggetti autorizzati al ricovero in R.S.A. che acquisiscono la residenza nella medesima struttura di ricovero.

ART. 32 - Tipologia e modalità di intervento

L'intervento del Comune consiste nel pagamento a carattere continuativo della retta di ricovero. Il versamento della somma può essere integrale o parziale ad integrazione delle accertate possibilità economiche del soggetto interessato e/o degli obbligati al mantenimento della medesima persona.

L'intervento del Comune assume carattere continuativo fino a revoca ed è attuato mediante liquidazione delle relative somme su fattura emessa direttamente dall'Ente di ricovero al Comune.

L'Ufficio Affari Sociali determina, caso per caso, l'entità dell'intervento a carico del Comune, in base alle risorse disponibili, in relazione:

- all'ammontare della retta di ricovero;
- alle disponibilità finanziarie del richiedente;
- alla necessità di assicurare al ricoverato per le sue minute spese una disponibilità economica mensile.

La misura della disponibilità economica mensile viene stabilita per tutti i casi di ricovero, con apposita Determinazione del Responsabile dell'Ufficio del Servizio Affari Sociali, sulla base dei fondi stanziati nel Bilancio dall'Amministrazione Comunale. Detto importo è annualmente aggiornabile.

ART. 33 - Affidamento di minori in Comunità/Istituti - Parametri di riferimento per la retta

Sono individuate le seguenti fasce di reddito per determinare la percentuale del contributo a carico dell'utente, in caso di affidamento di minore in Istituti o Comunità:

REDDITO UTENTE		CONTRIBUTO UTENTE	CONTRIBUTO ENTE
- da 0	a € 10.000,00	-----	100%
- da 10.000,01	a € 13.000,00	30%	70%
- da 13.000,01	a € 20.000,00	50%	50%
- da 20.000,01	a € 27.000,00	70%	30%
- da 27.000,01	a € 35.000,00	90%	10%

- a) di definire l'intervento, tenendo conto della relazione dell'Assistente Sociale dell'Ente, riferita alla situazione socio economico- ambientale e personale del richiedente;

- b) di calcolare la percentuale a carico dell'utente, tenendo conto del costo del servizio.

CAPO VI

ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

ART. 34 - Soggetti beneficiari di vantaggi economici

Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera d):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati, non aventi personalità giuridica.
- 3) Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale dovrà essere attestata l'inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi, ai sensi della normativa che sostiene la lotta alla delinquenza mafiosa, indicata nell'art. 4.

ART. 35 - Scopo della concessione di vantaggi economici

- 1) I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.
- 2) Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati.

ART. 36 - Natura del vantaggio economico

La concessione di vantaggi economici può essere relativa:

- A) al godimento di un bene comunale mediante:
 - a1) attribuzione di alloggio di proprietà comunale a titolo gratuito o non inferiore al canone sociale o ad esso riconducibile;
 - a2) concessione di sala comunale per conferenze, convegni, eventi, ecc;
 - a3) concessione di uso di impianti sportivi di proprietà comunale;
- B) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:
 - b1) pubblico trasporto;
 - b2) trasporto scolastico;
 - b3) mensa;
 - b4) attività socio-educative;
 - b5) attività sportive gestite dal Comune;
 - b6) assistenza domiciliare.

- 1) In ogni caso, trovano puntuale applicazione gli appositi Regolamenti comunali per l'uso dei beni comunali, emanati dai Servizi competenti.

ART. 37 - Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo

- 1) La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata troverà disciplina nei corrispondenti Regolamenti speciali o negli appositi atti relativi all'approvazione delle tariffe comunali.
- 2) La concessione del beneficio sarà disposto dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 3 lett. a).

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 38 - Termini per la conclusione dei procedimenti

- 1) I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente Regolamento, come disposto dall'art. 2 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, vengono riassunti nel seguente prospetto:

N°	INTERVENTI		Giorni utili per definizione
1	Concessione delle sovvenzioni di cui al Capo II		90 (novanta)
2	Concessione dei contributi di cui al Capo II		90 (novanta)
3	Concessione di sussidi e di ausili finanziari di cui al Capo IV	Concessione di <u>sussidi</u>	90 (novanta)
		Concessione di ausili finanziari	90 (novanta)
4	Attribuzione di vantaggi economici di cui al Capo VII	Fruizione di un servizio	90 (novanta)

ART. 39 - Interventi per conto dello Stato, di altri Enti o di privati

Quando l'onere degli interventi è a carico dello Stato, di altri Enti o di privati, in assenza di diversa disposizione da parte di questi ultimi, troveranno applicazione le norme di cui al presente Regolamento.

ART. 40 - Leggi ed atti regolamentari

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, saranno osservate, se applicabili:

- a) le norme relative ai Regolamenti comunali speciali;
- b) le Leggi Regionali;

c) le Leggi e i Regolamenti vigenti in materia.

ART. 41 - Pubblicità del Regolamento

Una copia del presente Regolamento sarà pubblicata sul sito istituzionale www.comune.minturno.lt.it ed una sarà tenuta a disposizione del pubblico presso l'Ufficio Affari Sociali, perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Di una copia del presente Regolamento saranno dotate le Commissioni di cui al precedente articolo 3 nonché tutti i funzionari comunali a cui è affidato il Servizio Affari Sociali ed il Comando di Polizia Municipale.

ART. 42 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la Deliberazione che lo approva sarà divenuta esecutiva.